



STATUTO

Art. 1

E' costituita con sede in Genova l'Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione "Associazione Ligure Astrofili Polaris", di seguito denominata anche "Associazione". L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti della legge 383/2000, nonché delle vigenti leggi regionali.

Art. 2

Lo scopo costitutivo dell'Associazione, finalizzato allo svolgimento di attività sociale a favore di associati e terzi, è esclusivamente culturale, volto a favorire lo studio e la divulgazione dell'astronomia e di tutte le discipline a essa connesse.

A tal fine l'Associazione può, fra l'altro: riunire persone che abbiano interessi culturali affini; promuovere e realizzare incontri, conferenze e altri eventi; svolgere e incentivare attività di osservazione, ricerca, didattica e divulgazione, anche in collaborazione con altri enti, pubblici e privati; promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente per la salvaguardia dell'osservazione del cielo.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica. Ogni carica sociale viene assunta a titolo gratuito; parimenti, i Soci non possono trarre lucro dalle attività svolte in nome e per conto dell'Associazione.

L'attività dell'Associazione esaurirà i suoi effetti nella regione ove è ubicata la sede.

Art. 3

Il numero dei Soci è illimitato: all'Associazione può aderire chiunque indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza. E' altresì prevista l'adesione o l'affiliazione di gruppi, associazioni, enti e similari. Le modalità di tali adesioni sono previste dal Regolamento.

Art. 4

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda ad un membro del Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita

2) indicare indirizzo, professione e altri recapiti

3) impegnarsi ad accettare, senza riserve ed a tutti gli effetti, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti interni, nonché le deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione

Sarà compito del Consiglio Direttivo ratificare l'ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda sia respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea Ordinaria.

L'Associazione garantisce a tutti i Soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci maggiorenni il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina dei componenti elettivi degli organi direttivi dell'Associazione.


Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto ad accedere alle cariche associative; tutti i Soci hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Tutti i Soci hanno facoltà di visionare, dietro richiesta al Segretario ove non diversamente possibile, i verbali delle deliberazioni assembleari e i bilanci approvati dall'Assemblea.

Art. 5

Il pagamento della quota annuale dà diritto a ricevere la tessera sociale. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

Le dimissioni del Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.



Associazione Ligure Astrofili **POLARIS** – a.p.s.

Salita Sup. della Noce 27 (cancello) – 16131 Genova – tel.: 346/2402066

web: <http://www.astropolaris.it>

e-mail: info@astropolaris.it

Art. 6

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione, e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa.

Art. 7

I Soci sono tenuti al rinnovo dell'iscrizione con il pagamento della quota annuale, che scade il 31 dicembre di ogni anno. Il mancato pagamento della quota annuale non consente al socio moroso il diritto di voto in Assemblea.

Art. 8

I Soci possono essere espulsi per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali
- 2) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I Soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea Ordinaria.

Art. 9

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a seguito di lasciti, donazioni, erogazioni liberali, e a qualsiasi altro titolo, e che siano espressamente destinati al suo patrimonio;
- da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, destinati espressamente al suo patrimonio;
- da eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che il Consiglio Direttivo disponga di destinare a incremento del patrimonio.

L'Associazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini:

- dalle quote associative deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a seguito di lasciti, donazioni, erogazioni liberali, e a qualsiasi altro titolo, e che non siano destinati al suo patrimonio;
- da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, che non siano destinati al suo patrimonio;
- da eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nei limiti della normativa APS, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio, che non siano stati espressamente destinati a incrementare il patrimonio su disposizione del Consiglio Direttivo;
- dalle eventuali riconversioni del patrimonio di cui al capo precedente, attuate dietro motivata delibera del Consiglio Direttivo.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili o avanzi derivanti dalla gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10

Le somme versate per le quote sociali dai Soci ammessi non sono rimborsabili in nessun caso.



Art. 11

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, e deve essere presentato all'Assemblea Ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 12

L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, può essere Ordinaria o Straordinaria.

Le Assemblee sono convocate con avviso scritto a ogni Socio, contenente la specificazione di data, ora, luogo di riunione - eventualmente sia per la prima che per la seconda convocazione - e ordine del giorno, e spedito o trasmesso almeno 15 giorni prima della data stabilita per la prima convocazione, mediante qualsiasi mezzo che possa comprovarne l'avvenuta spedizione o trasmissione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica), inviato a uno dei recapiti che il Socio dovrà specificare nella sua domanda di iscrizione. I Soci sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.

Art. 13

L'Assemblea Ordinaria viene convocata entro il 30 aprile di ogni anno. Alla convocazione deve essere allegata copia dei documenti dei bilanci. Essa:

- 1) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale
- 2) approva i bilanci consuntivo e preventivo
- 3) elegge il Consiglio Direttivo alla sua scadenza
- 4) procede alla nomina delle altre cariche sociali
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che le siano state proposte dal Consiglio Direttivo

Art. 14

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, in subordine dal Consiglio Direttivo o dal Collegio Sindacale:

- 1) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario
- 2) allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei Soci
- 3) ogniqualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 45 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sulle materie non espressamente riservate all'Assemblea Ordinaria. In particolare, delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione, purché sia presente il numero legale dei Soci, come da artt. 16 e 17.

Art. 15

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che alla data della riunione risultino in regola con il pagamento della quota annuale.

I Soci maggiorenni in regola con la quota annuale hanno diritto di voto in seno all'Assemblea, e lo esercitano personalmente o tramite delega ad altro Socio maggiorenne.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei Soci aventi diritto di voto
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti.

La seconda convocazione può aver luogo almeno mezz'ora dopo la prima.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'Assemblea delibera validamente su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno a maggioranza assoluta dei voti dei Soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati per delega scritta.

Ciascun Socio avente diritto di voto presente potrà disporre di non più di due deleghe.



Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o all'Atto Costitutivo, è indispensabile il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati per delega scritta, convocati in Assemblea Straordinaria.

Art. 17

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto di voto, convocati in Assemblea Straordinaria.

Art. 18

Le votazioni riguardanti l'elezione del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali devono avvenire per scrutinio segreto. Le rimanenti possono essere effettuate per alzata di mano. Le procedure specifiche sono previste dal Regolamento.

Art. 19

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

I Soci presenti possono nominare quale Presidente o Segretario dell'Assemblea persona diversa dal Presidente o Segretario in carica. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate in apposito libro o raccolta dei verbali.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti fra gli iscritti, e dura in carica due anni.

I membri del Consiglio Direttivo ricoprono gratuitamente la carica e non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi nello stesso ruolo, e comunque per non più di cinque mandati consecutivi all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 21

I titolari delle cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere saranno individuati dall'Assemblea al momento dell'elezione del Consiglio Direttivo. I restanti quattro Consiglieri si occuperanno di comune accordo dei settori al momento attivi in seno all'Associazione, con le procedure previste dal Regolamento. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra questi Consiglieri.

La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi convocato dal Presidente, e straordinariamente ogniqualvolta lo convochino almeno due Consiglieri ovvero il Collegio dei Sindaci.

La convocazione deve essere trasmessa almeno cinque giorni prima della data della riunione, con le modalità previste dall'art. 14 del presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se presenti almeno cinque Consiglieri, e vengono presiedute da un membro della Presidenza, come da Regolamento.

Il Consiglio può riunirsi anche mediante video o teleconferenza. Per la validità della riunione in video o teleconferenza è necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di partecipare alla votazione e, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti: verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

Le decisioni urgenti possono anche essere prese per consultazione scritta, le cui modalità potranno essere ulteriormente specificate nel Regolamento.



Art. 23

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. I Soci potranno assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo come osservatori, senza diritto di intervento né di voto. Eventuali procedure specifiche potranno essere previste dal Regolamento.

I membri del Collegio Sindacale hanno diritto di intervento ma non di voto.

La riunione si scioglie solo su delibera della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, escluso solo ciò che, per legge o per Statuto, è riservato all'Assemblea dei Soci. In particolare gli sono attribuiti, fra gli altri, i seguenti compiti:

- 1) modificare i Regolamenti interni dell'Associazione o redigerne di nuovi
- 2) deliberare circa l'ammissione e l'espulsione dei Soci
- 3) redigere programmi di attività sociale previsti dallo Statuto, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci
- 4) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali
- 5) richiedere la collaborazione di Soci in specifici settori
- 6) fissare l'ammontare della quota sociale
- 7) redigere, con il supporto del Tesoriere, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

Ogni membro del Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere l'intervento di uno o più Soci come consulenti nelle riunioni di Consiglio.

Art. 25

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le mansioni spettano a un componente della Presidenza.

Art. 26

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria, che durano in carica due anni. I Sindaci sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

I Sindaci ricoprono la carica gratuitamente. Nelle riunioni di Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. La carica di Sindaco è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio Sindacale cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione e verifica la conformità allo Statuto dell'operato degli organi sociali, riferendone all'Assemblea Ordinaria dei Soci.


Art. 27

Il Collegio Sindacale ha facoltà di convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci. Deve riunirsi almeno due volte l'anno.

Art. 28

Il Comitato Elettorale è formato da tre Soci che non ricoprono alcuna carica sociale, né sono candidati alle elezioni in corso. Ha il compito di controllare il regolare svolgimento delle elezioni, di effettuare il controllo delle deleghe e di procedere allo spoglio.

Viene eletto dal Collegio Sindacale, e un apposito Regolamento ne disciplina adeguatamente le funzioni.



Associazione Ligure Astrofili **POLARIS** – a.p.s.

Salita Sup. della Noce 27 (cancello) – 16131 Genova – *tel.:* 346/2402066

web: <http://www.astropolaris.it>

e-mail: info@astropolaris.it

Art. 29

Per gravi motivi di inadempienza o di atti contrari allo Statuto o ai Regolamenti, 1/5 degli iscritti può richiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria, che il Consiglio Direttivo o il Collegio Sindacale sono obbligati a convocare entro un mese, nella quale viene presentata una mozione motivata di sfiducia verso uno o più componenti degli organi sociali.

La stessa facoltà è riservata al Collegio Sindacale nei confronti del Consiglio Direttivo, e viceversa.

Il testo della mozione di sfiducia deve essere allegato alla convocazione dell'Assemblea, valida solamente con la presenza di almeno metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

La mozione è accolta con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci presenti aventi diritto di voto, ed in questo caso i destinatari della stessa decadono immediatamente dalle loro cariche sociali.

La stessa Assemblea provvede all'elezione di Soci che occuperanno provvisoriamente le cariche sociali mancanti.

Entro i successivi sessanta giorni dovrà essere convocata un'Assemblea Straordinaria, che provvederà all'elezione dei nuovi organi sociali.

Art. 30

In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata secondo quanto espresso dall'Art. 17, delibera sulla nomina, se necessaria, di uno o più liquidatori, nonché sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo al termine della liquidazione a fini di utilità sociale, anche attraverso destinazione ad altra organizzazione avente analoghe finalità o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito ove necessario l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 31

Per quanto non compreso nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti interni dell'Associazione, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Genova, 3 marzo 2017